



Consiglio Regionale della Puglia

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 24-11-2016...

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, all'art. 3-bis, rubricato 'Piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto', ha stabilito: "al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione: a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni";
- tale disposizione di legge non è stata riproposta a valle della scadenza del triennio, sicché riviverebbe "con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione: a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni" che erano state sospese, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui;
- in applicazione della predetta disposizione la ASL di Taranto, per far fronte all'emergenza, ha provveduto ad assumere con contratti a tempo determinato, diverse figure professionali che hanno maturato nel tempo una professionalità che, in una situazione critica e problematica, com'è quella tutt'ora in corso, non ci si può consentire di disperdere;
- ciò è avvenuto anche in virtù di quanto previsto con deliberazione di Giunta regionale 1980/2012, recante il "Piano straordinario Salute Ambiente", e deliberazione G.R. 889/2015, recante il "Programma operativo delle attività 2012/2015 e avvio del Progetto Jonico Salentino in applicazione della L. 6/2014 - Terra dei Fuochi", con cui sono state assegnate alla ASL di Taranto ulteriori risorse per l'assunzione a tempo determinato di personale destinato ad attività diagnostiche e terapeutiche, definite nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per le linee di intervento individuate sulla base delle evidenze





Consiglio Regionale della Puglia

epidemiologiche, nonché per lo svolgimento di prestazioni sanitarie destinate alle fasce di rischio della popolazione;

- vi è dunque un evidente **vuoto normativo** che allo stato determina la paralisi della ASL di Taranto con riferimento alle attività che faticosamente sono state avviate in esecuzione di specifici provvedimenti normativi e regolamentari;
- tale vuoto non può essere colmato con la previsione della legge di stabilità 2016 al comma 543 dell'art. 1 secondo cui *"in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli Enti del servizio Sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016 e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico-tecnico professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano del fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli Enti del Servizio sanitario regionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure gli Enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli Enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2016"*;
- è del tutto evidente la portata generale di tale disposizione **che prescinde dalla specificità della ASL di Taranto e dalle problematiche ad essa connesse, per come affrontate, in termini di specifici stanziamenti di spesa, da disposizioni di legge a ciò dedicate**;
- dal 31 dicembre 2015, pertanto, la ASL di Taranto si trova ad affrontare le medesime criticità sanitarie dovute alle evidenze epidemiologiche e,





Consiglio Regionale della Puglia

quindi, a sostenere la **non mutata condizione di emergenza ambientale ed epidemiologica, in una situazione acclamata di carenza di personale e di carenza di risorse strumentali ed economiche;**

- è dunque necessario un intervento legislativo che consenta, come in precedenza, alla ASL di Taranto:
 1. di poter assumere una parte del personale sanitario mancante che, da applicazione del d.m. 70/2015 consterebbe in tremila unità, e che secondo la previsione della riorganizzazione della Giunta regionale all'attenzione del Ministero, riguarderebbe almeno milleottocento unità a garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle strutture oggi esistenti; tali deroghe comportano una specifica dotazione finanziaria stimabile in euro 24 milioni;
 2. di trasformare il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente proroga dei contratti a termine nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie in una situazione che era e rimane di assoluta emergenza; vengano a tal fine individuate le specifiche risorse finanziarie, per un importo che è stimabile in euro 15 milioni 500 mila;
- peraltro, con le su citate delibere di Giunta regionale erano previste risorse economiche destinate a **materiale di consumo, attrezzature e attività diagnostiche di primo e secondo livello** (diverse, dunque, dal costo del personale) stimabili in euro 3 milioni circa, sulla base di quanto relazionato dalla ASL alla Regione sulla programmazione in essere alla data del 31 dicembre 2015 per darne successivo riscontro al Ministero della Salute;
- è necessario, dunque, che si garantisca il mantenimento di tali risorse, ancorché con un implemento del 30 per cento in considerazione dell'avanzamento delle attività di *screening* già poste in essere sulle fasce a rischio della popolazione, su di un numero sempre maggiore di soggetti che necessitano di presa in carico per approfondimenti diagnostici;
- ciò anche in considerazione del fatto che per fronteggiare la domanda di salute emergente dai dati di evidenza epidemiologica, è necessario l'**acquisto di un nuovo acceleratore lineare**, in considerazione della vetustà dei due apparecchi attualmente in uso: il costo di tale strumento è pari a euro 3 milioni;





Consiglio Regionale della Puglia

- peraltro il vuoto normativo determinato dalla scadenza del termine previsto dalla l. n. 231/2012 involge anche un altro e concorrente profilo;
- tale legge attribuiva alla ASL di derogare alle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, con la conseguenza che la ASL di Taranto dopo il 31dicembre 2015 non può garantire una più diffusa e capillare offerta delle prestazioni che in ragione di tali accordi ha garantito finora: sicché è necessario e urgente prevedere risorse ad hoc;

Rilevato che:

- tali problematiche sono state già portate all'attenzione delle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati dalla ASL di Taranto nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto 9 giugno 2016, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", dove è stata riconosciuta l'esigenza di assicurare continuità alle iniziative assunte finora dalla ASL di Taranto per fronteggiare l'emergenza ambientale ed epidemiologica;
- pertanto è indifferibile e urgente una iniziativa del Governo regionale, tenuto conto della circostanza che sono ancora in corso le procedure di approvazione della legge di conversione del decreto n. 98/2016, che potrebbe colmare il vuoto normativo e la situazione di grave emparse in cui versa la ASL di Taranto e l'intero territorio del distretto,



IMPEGNA

il Presidente della Giunta Regionale, anche quale Assessore competente al ramo:

- **a farsi portavoce a livello nazionale affinché vengano assunte le iniziative utili a garantire il mantenimento in servizio del personale già assunto a tempo determinato nelle more della sua riconversione nonché a garantire l'assunzione di ulteriore personale, essendo necessario contrastare l'emergenza ambientale in cui versa il territorio, attraverso la rimozione dei vincoli assunzionali derivanti dalla legge statale e il riconoscimento di specifiche deroghe in favore della ASL di Taranto, anche sotto il profilo finanziario;**
- ad adottare ogni misura e/o provvedimento che sia idoneo, sia in termini di accesso ai fondi del bilancio per garantire l'acquisto dell'acceleratore lineare di cui in premessa, e anche dell'articolo 20 della



Consiglio Regionale della Puglia

legge 67/1988 sull'edilizia ospedaliera per la ricerca dei fondi necessari, sia in termini di accesso ai fondi FESR per la riconversione dello Stabilimento di Grottaglie, riconoscendo a tale progetto natura e carattere prioritario.



Mozione approvata a maggioranza con l'astensione del Gruppo M5S
nella seduta del 21 luglio 2016